

Tar Campania sez. V – 13 settembre 2010, n. 17400 – Pres. Cernese – Est. Nunziata

**Patente a punti – Infrazioni al Codice della Strada – Decurtazione dei punti dalla patente di guida – Comunicazione cumulativa delle decurtazioni relative a diverse infrazioni commesse nel tempo – Revisione della patente di guida per esaurimento punti – Nullità del provvedimento**

*La decurtazione dei punti dalla patente di guida deve essere comunicata al trasgressore, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, in modo da consentirgli di riparare alla violazione commessa frequentando i corsi di recupero appositamente istituiti.*

*La comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni commesse in momenti diversi è illegittima e determina la nullità del provvedimento con il quale viene disposta la revisione della patente di guida per avvenuto esaurimento del punteggio attribuito all'atto del rilascio del documento di abilitazione.*

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla Sig. (omissis) rappresentata e difesa dagli Avv. Camillo Lerio Miani e Francesco Miani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Toledo n. 116;

contro

Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell'11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;

Vista la costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 3 della Legge n. 205/2000, in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5 della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 205/2000, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria;

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2010

Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D. m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;

Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d. lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D. m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;

Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall'Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell'avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;

Ritenuto pertanto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l'onere di cui all'art. 13 del DPR n. 115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,

P.Q.M. II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA –

Sede di Napoli – V<sup>a</sup> Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.